



REGIONE PUGLIA  
Assessorato Sviluppo Economico  
e Innovazione Tecnologica  
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

### COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 33 del 26-3-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] esercente l'attività di autoriparatore con sede in Lucera alla Via [REDACTED] - Lucera. Ricorso contro la CPA di Foggia per mancata iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì ventisei del mese di Marzo, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 122/92;
- Vista la Circolare Min. Lav. n. 126/97;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;

Considerato che:

- con nota del 29.8.2007 prot. N. 33262, il Comune di Lucera trasmetteva alla CPA di Foggia, la domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, del Sig. ██████████ esercente l'attività di riparazione meccaniche di autoveicoli, con sede in Lucera alla Via ██████████, allegando la documentazione prevista dalla legge n. 122/92;
- in data 6.9.2007, la CPA di Foggia respingeva l'istanza del Sig. ██████████ in quanto l'attività lavorativa dipendente veniva svolta dallo stesso, in qualità di apprendista meccanico, e notificava la decisione all'interessato in data 7.9.2007, accusata in ricezione in data 9.9.2007;
- in data 6.11.2007, il Sig. ██████████, elettivamente domiciliato presso lo studio del ██████████ con studio in Lucera alla Via ██████████, proponeva ricorso a questa Commissione contro il deliberato della CPA, sostenendo, come da attestato rilasciato dalla Ditta ██████████, di aver svolto dal 9.5.2000 al 6.5.2005, attività lavorativa dipendente con qualifica di APPENDISTA MECCANICO, e di aver conseguito all'atto del licenziamento, la qualifica di meccanico e che, i sensi della legge n. 126/97, la durata del periodo di apprendistato non può essere superiore ai quattro anni, sostenendo inoltre che il rapporto di apprendistato ha avuto vita più lunga, al fine di usufruire della normativa fiscale agevolata;

Ritenuto che:

- la durata del rapporto di lavoro di apprendistato per il settore artigianato ha la durata di cinque anni così come esplicito dalla Circolare Ministero del Lavoro n. 126/97 e confermato dal CCN metalmeccanici, secondo cui la specializzazione avviene dopo un periodo di 60 mesi per acquisire il V° livello;
- l'art. 7 della legge 122/92, intitolato: "Responsabile Tecnico", al comma secondo lett. a) così recita: "*avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni*";
- in virtù di tale norma, l'attestazione della qualifica conseguita allo scadere del quinquennio di meccanico, non conferisce al Sig. ██████████, l'acquisizione dei requisiti tecnico professionali per svolgere l'attività in qualità di titolare di impresa artigiana, perché è solo dal 6.5.2005 (data in cui è stata conferita la qualifica) che avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa per almeno tre anni alle dipendenze di impresa operante nel settore;
- nella situazione attuale il Sig. ██████████ ha l'obbligo, ai sensi del D.P.R. 558/99, di documentare la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico professionali previsti dall'art. 7 della legge n. 122/92;
- sono infondate le doglianze del Sig. ██████████;

P.Q.M.

DELIBERA

- di respingere il ricorso del Sig. [REDACTED] con sede in Lucera alla Via [REDACTED], per mancanza dei requisiti tecnico professionali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. a) della legge n. 122/92;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo.
- Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il Segretario  
(Dott.ssa Grazia Mastroianni)



Il Presidente  
(Dott. Francesco Severo)

